

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

**CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
I^a SEZIONE
L.N.P.**

**COMUNICATO UFFICIALE N. 87/CGF
(2010/2011)**

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 29 Ottobre 2010, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO CON RICHIESTA DI PROCEDIMENTO D'URGENZA JUVENTUS F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE KRASIC MILOS A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE, EX ART. 35, COMMA 1.3, C.G.S IN ORDINE ALLA GARA BOLOGNA/JUVENTUS DEL 24.10.2010 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 61 del 26.10.2010)

La C.G.F., visto l'art. 35, comma 1.3, C.G.S., ritenuti integrati i presupposti per l'applicazione delle relative sanzioni, ed in particolare, la condotta gravemente antisportiva per simulazione, respinge il ricorso, con richiesta di procedimento d'urgenza, come sopra proposto dalla Juventus F.C. S.p.A. di Torino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 29 Ottobre 2010

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete